



EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio VIII Funzioni Statali in materia  
di assistenza sanitaria  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

LORO SEDI

e p. c.

All'Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento della programmazione, dei  
dispositivi medici, del farmaco e delle politiche  
in favore del Servizio sanitario nazionale

Al Dipartimento della salute umana, della salute  
animale e dell'ecosistema (One Health), e dei  
rapporti internazionali

Al Dipartimento dell'amministrazione generale,  
delle risorse umane e del bilancio;

Alla EX Direzione Generale della  
comunicazione e dei rapporti europei ed  
internazionali  
Ufficio 1 – Affari generali

Alla EX Direzione generale del personale  
organizzazione e bilancio  
Ufficio 6 Bilancio e controllo di gestione

Alla EX Direzione generale della  
programmazione sanitaria  
Ufficio 1 Affari generali e Sistema nazionale di  
verifica e controllo dell'assistenza sanitaria

Oggetto: riconoscimento prestazioni di ricovero a pazienti provenienti da Gaza

Con riferimento alla situazione emergenziale derivante dalla crisi politica in atto che vede l'Italia coinvolta nel processo di accoglienza dei profughi scampati al conflitto Gaza-Israele, si forniscono a codesti Assessorati, indicazioni in merito all'assistenza sanitaria.

L'art. 21 D. Lgs. n.142/2015 prevede che i richiedenti protezione internazionale, abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ciò perché la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale avvia l'iter per la richiesta di asilo.

Pertanto, al fine del corretto riconoscimento economico del ricovero erogato, nonché per assicurare la continuità di cure anche a livello territoriale, occorre che siano poste in essere tutte le procedure necessarie affinché i familiari dei pazienti accolti presentino domanda di asilo politico, formalizzata da parte del cittadino straniero al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura.

La ricevuta consegnata dalla Questura costituisce permesso di soggiorno provvisorio. **I cittadini stranieri in possesso della citata ricevuta o del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N.**, anche nel periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, dimostrato mediante idonea documentazione. L'iscrizione dà accesso ai Livelli di Essenziali di Assistenza – LEA di cui al d.P.C.M 12 gennaio 2017.

Si ricorda inoltre, come da nota in allegato n. 0016282 dell'08/08/2022 dello scrivente Ufficio, che l'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio è prevista per tutti i minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità. Si richiama il d.P.C.M sopra citato che ha normativamente previsto l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori stranieri presenti sul territorio ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. A tale riconoscimento si è giunti con l'articolo 63, comma 4 del d.P.C.M LEA, che recita *"I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani"*.

Qualora vi fossero pazienti maggiorenni, che non richiedono asilo e quindi decidono di non usufruire della protezione internazionale, stante l'eccezionalità della situazione e la necessità improrogabile di cure, potrà essere inoltrata richiesta dagli ospedali di ricovero per l'accesso al programma di aiuti umanitari del Ministero della Salute, nei limiti della capienza di bilancio del capitolo per le missioni umanitarie che allo stato consente la coperture per la cura di circa 20 pazienti per un costo medio stimato di 20.000 euro ciascuno; ciò nelle more di una integrazione del capitolo stesso o di individuazione di altri capitoli, che consentano la copertura della spesa.

Ai fini della rimborsabilità, la richiesta va inviata a Indirizzo di PEC: [sanita.estero@postacert.sanita.it](mailto:sanita.estero@postacert.sanita.it) con oggetto: ASE-EXT-RIC, accompagnata dalla documentazione di seguito elencata:

- richiesta di rimborso per il paziente
- documento di identità del paziente e del care giver
- lettera di dimissione
- relazione clinica
- valorizzazione DGR con specifiche diagnosi e codici ICD

Le fatture relative alle prestazioni sanitarie dovranno pervenire in formato elettronico al Ministero della Salute - DGPROG UFF VIII- Via G. Ribotta, 5 00144 Roma, Codice univoco ufficio V66P0J – Cod. Fisc. del servizio di F.E. 97023180587, secondo le disposizioni del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, in attuazione dell'art.1, commi dal 209 al 213 della legge 24/12/2007, n.244

f.to IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

\* dott. ssa Modesta Visca

Referenti:

Dott.sa Roberta Gianferro Dirigente Medico

[r.gianferro@sanita.it](mailto:r.gianferro@sanita.it); 06.5994.3391

Diana Cassini

Funzionario giuridico

[d.cassini@sanita.it](mailto:d.cassini@sanita.it)

06.5994.3753

*\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*